

Andrea Castagnetti
***Una sentenza feudale del duca Enrico IV di Carinzia
(Verona, 1123)***

[A stampa in *Nulla historia sine fontibus. Festschrift für Reinhard Härtel zum 65. Geburtstag*, a cura di J. Gießaus, G. Bernhard, Graz 2010, pp. 119-131 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

Una sentenza feudale del duca Enrico IV di Carinzia (Verona, 1123)

Andrea Castagnetti

Con il presente contributo torno a soffermarmi, in una sede particolarmente idonea, su una *sententia* del 1123 in materia feudale emanata dal duca Enrico IV di Carinzia, una *sententia* che avviene a quasi un secolo di distanza dalla assai nota *Constitutio de beneficiis* emanata da Corrado II nel 1037. Riporto il documento in appendice¹, seguito da altri tre documenti posteriori ad esso collegati². Ma prima di esporre il contenuto della *sententia* e sottolinearne gli aspetti di continuità, di integrazione e di correzione del diritto consuetudinario locale sviluppatosi soprattutto nell'ambito della formazione del diritto feudale³, illustro brevemente i placiti presieduti nella Marca Veronese dai duchi di Carinzia, così che si possa cogliere con immediatezza la singolarità della *sententia* ducale. Avverto che per ragioni di spazio tralascio di esporre le vicende del ducato e dei singoli duchi e riduco il corredo bibliografico all'essenziale.

Nella dieta di Augusta dell'agosto 952 Ottone I costituì la Marca Veronese, così denominata nella documentazione pubblica, affidandola al fratello suo Enrico, duca di Baviera: il cronista, che narra il fatto⁴, la chiama invero Marca Veronese ed Aquileiese, per l'importanza che nella prospettiva 'tedesca' rivestiva la sede metropolitana di Aquileia. Il territorio della Marca Veronese⁵ fu costituito dai comitati di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Ceneda, da quello che in seguito sarà conosciuto come Patriarcato di Aquileia e dal comitato di Trento: esso confinava con i territori meridionali del Veneto odierno, comprendenti Adria, Rovigo e la Traspadania ferrarese, che costituivano al nord la zona estrema della *Romania*. Nel corso del secolo XI furono staccati dalla Marca i comitati di Trento e di Friuli, la cui piena giurisdizione fu affidata al vescovo di Trento⁶ e al patriarca di Aquileia⁷.

Dal 976, dopo che Ottone II aveva elevato a ducato autonomo la Carinzia, la Marca fu affidata, eccettuati brevi periodi, ai duchi di Carinzia, come mostra chiaramente un

1 Appendice n. 1. Ho segnalato il documento, fino ad allora sconosciuto, in Andrea CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune* (Verona 1981) 67; prima edizione del documento in Andrea CASTAGNETTI, *Le città della Marca Veronese* (Verona 1991) app. I n. 1. – Abbreviazioni: DD. O.II., Ko.II., H.IV., F.I. (ciascuno secondo MGH DD).

2 Appendice nn. 2–4.

3 Nella seconda parte del presente contributo riprendo parzialmente, in una differente prospettiva, quanto esposto con maggiore ampiezza in Andrea CASTAGNETTI, *Fra i vassalli: marchesi, conti, 'capitanei', cittadini e rurali* (Verona 1999) 161–174.

4 *Reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione Treverensi*, ed. Friedrich KURZE (MGH SS in usum scholarum [50], Hannover 1890) 166; cfr. MDC 3 n. 108, 952 agosto 7.

5 Andrea CASTAGNETTI, *Il Veneto nell'alto medioevo* (Verona 1990) 110s.

6 D. Ko.II. 101, 1027 maggio 31.

7 D. H.IV. 293, anno 1077.

privilegio ottoniano dell'aprile del 977, nel quale appare per la prima volta un *Karentanorum dux*, Enrico (I di Carinzia)⁸.

Dall'ultimo decennio del secolo disponiamo dei primi documenti che permettono di seguire l'attività giudiziaria dei duchi-marchesi: si tratta di quattro placiti, svoltisi successivamente in Verona. Il primo del 993 è presieduto da Enrico (II), *dux Bawariorum seu Karentanorum atque istius marchie Veronensium*⁹, assistito dal vescovo di Trento, dal conte di Verona e da altri conti, italiani e tedeschi, da ben tredici giudici del Sacro Palazzo: la lite verteva intorno alla corte di Riva, proprietà della chiesa vescovile veronese, ma situata in territorio trentino.

Il secondo del 996 è presieduto da Ottone – di Worms¹⁰ – duca della marca Veronese, e Pietro vescovo di Como, missi di re Ottone III, assistiti dai vescovi di Verona, Vicenza e Treviso, dai conti di Verona e Treviso, da cinque giudici di Palazzo: viene decisa a favore del duca veneziano la controversia circa l'appartenenza al ducato del territorio di Eracliana con le decime entro i confini determinati in età longobarda, contro le pretese del vescovo di Belluno¹¹.

Il terzo del 998¹² è presieduto dal medesimo Ottone, *dux marchie*, assistito dai vescovi di Verona e di Belluno e dai conti di Verona e, forse, di Ceneda, di Vicenza e Padova: la controversia, decisa a favore del primo, verteva tra il duca di Venezia e il vescovo di Belluno per beni veneziani nel comitato di Ceneda.

Anche il quarto del 1001 è presieduto da Ottone duca della Marca, assistito dal vescovo di Verona, da alcuni conti, fra cui quelli di Verona e di Vicenza e Padova, da sei giudici di Palazzo: viene accolta la richiesta del conte Werihen del Friuli di confermare beni a lui donati dall'imperatore¹³.

Anche il nuovo duca della Marca, Adalberone – degli Eppenstein¹⁴ –, presiede un primo placito a Verona nel 1013¹⁵, assistito dai marchesi Adalberto e Ugo, obertenghi, titolari del comitato di Monselice¹⁶, dal conte di Padova e da quattro giudici regi: fu accolto il reclamo del monastero veneziano di S. Zaccaria contro i vescovi di Padova e di Vicenza per beni in territorio di Monselice.

8 DD. O.II. 151, 977 aprile 6; 154, 977 aprile 16; 203, 979 ottobre 9; MDC 3 nn. 143f. e 149; cfr. Claudia FRÄSS-EHRFELD, *Geschichte Kärntens 1: Das Mittelalter* (Klagenfurt 1984) 113.

9 Cesare MANARESI, *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3 (FSI 92, 96, 97, Roma 1955, 1957, 1960), qui vol. 2 n. 218, 993 novembre, Verona, orig.

10 FRÄSS-EHRFELD, *Geschichte* (vedi nota 8) 114–115.

11 MANARESI, *Placiti 2* (vedi nota 9) n. 224, 996 marzo 25, Verona, copia del principio del secolo XVI.

12 *Ibidem* n. 240, 998 luglio 18, Verona, copia dell'inizio del secolo XVI.

13 *Ibidem* n. 267, 1001 novembre 3, Verona, orig. Sull'*ostensio chartae* si veda François BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle* (Roma 1995) 319ss.

14 FRÄSS-EHRFELD, *Geschichte* (vedi nota 8) 134.

15 MANARESI, *Placiti 2* (vedi nota 9) n. 277, 1013 maggio 5, monastero di S. Zeno (Verona), copia della fine del secolo XVIII.

16 Andrea CASTAGNETTI, *Guelfi ed Estensi nei secoli XI e XII. Contributo ai rapporti fra nobiltà teutonica ed italiana*, in: *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)* 3. Atti del terzo convegno di Pisa 1999 (Roma 2003) 41–102, qui 55–56.

Nel placito del 1017, svoltosi ad Asolo, nel comitato di Treviso, presieduto da Adalberone – *dux istius marchie Carentanorum*: si intenda duca di Carinzia e della Marca Veronese – e dal conte Rambaldo di Treviso, assistiti da due conti e da tre giudici, viene decisa a favore del monastero di S. Zaccaria la contesa con il monastero di S. Giustina di Padova per una chiesa in Monselice¹⁷.

Nel 1050, a Vicenza¹⁸, il duca Guelfo – Guelfo III di Carinzia, senza la connotazione di duca della Marca Veronese –, assistito dal conte vicentino e da sei giudici, pone il banno sui beni del monastero di S. Giulia di Brescia situati in alcune località dei comitati di Vicenza e di Padova.

Quattro placiti presiede il duca Liutoldo, il cui titolo non è accompagnato da alcuna connotazione territoriale. Nel 1078, a Vicenza, il duca, assistito da dieci giudici, concede il banno sui beni del monastero di S. Pietro di Vicenza¹⁹. Nel 1085, a Padova, il duca, assistito da sette giudici, risolve a favore del vescovo padovano una controversia con un privato²⁰. Nella stessa città, poco dopo, con l'assistenza del conte locale e di cinque giudici, pone il banno su una selva di proprietà della chiesa vescovile²¹. Nel 1089, a Treviso, con l'assistenza di sette giudici, pone il banno sui beni che il vescovo di Padova riservava in beneficio ai suoi *militēs*²².

I placiti presieduti dai duchi di Carinzia e marchesi della Marca Veronese nei territori della Marca dalla fine del secolo X al penultimo decennio del secolo XI seguono una procedura sostanzialmente omogenea, ad iniziare appunto dall'età ottoniana²³. La seduta giudiziaria si apre con la formula di insediamento – *Dum in Dei nomine [...] in iudicio resedissemus nos [...]* – e il nome del presidente, connotato dal suo titolo ducale connesso al territorio della Marca, governato invero in qualità di marchese, connotazione territoriale che tende ad essere omessa negli ultimi placiti; viene poi enunciato il compito del tribunale: *ad singulorum hominum audiendas vel deliberandas intentiones*; segue l'elenco di coloro che assistono – *resident, adsunt* – direttamente i presidenti, vescovi e conti, giudici del Sacro Palazzo, a volte detti giudici regi o semplicemente giudici; si procede poi all'esposizione del reclamo della parte che muove causa e delle ragioni della parte avversa; seguono l'esame delle prove e la decisione del tribunale, dettata dal duca o dai giudici, intesi quali componenti tutti del collegio giudicante; quindi il duca impone il *bannum*, espresso in mille o duemila mancosi d'oro, e dà l'ordine al notaio di redigere la notitia *pro securitate* della parte vincente, *notitia* che il notaio dichiara di avere rogato per comando, *iussio*, del duca e ammonizione dei giudici. La procedura

17 MANARESI, Placiti 2 (vedi nota 9) n. 294, 1017 gennaio 18, Asolo nel contado di Treviso, copia della fine del secolo XVIII.

18 Ibidem vol. 3 (vedi nota 9) n. 384, 1050 maggio 26, Vicenza, orig.

19 Ibidem n. 450, 1078 maggio 12, Vicenza, copia del secolo XIV.

20 Ibidem n. 465, 1085 marzo 3, Padova, orig.

21 Ibidem n. 466, 1085 marzo 3, Padova, orig.

22 Ibidem n. 468, 1089 ottobre 13, Treviso, orig.

23 BOUGARD, Justice (vedi nota 13) 299s.

semplificata viene adottata anche nei placiti in cui è assente la parte avversa e manca quindi il confronto fra le parti²⁴.

Dall'ultimo decennio del secolo XI al secondo decennio del secolo XII nessuna attività diretta di amministrazione della giustizia nella Marca Veronese è documentata per i duchi di Carinzia: solo nel 1116 è attestata la partecipazione del duca Enrico III a quattro placiti presieduti dall'imperatore Enrico V a Treviso²⁵, Venezia²⁶ e Padova²⁷.

Occorre giungere al terzo decennio per constatare nuovamente un'attività diretta di amministrazione della giustizia nella Marca da parte dei duchi di Carinzia, ma il solo documento a nostra disposizione non concerne un placito tradizionale quanto l'emana-zione di una sentenza in materia feudale, alla quale certamente seguì almeno un placito su una controversia specifica fra il capitolo dei canonici e gli eredi di un loro vassallo, la cui decisione fu elaborata sulla base del principio enunciato nella seduta precedente, un placito tuttavia che conosciamo solo per riferimenti indiretti.

Nel settembre del 1123²⁸ il duca Enrico sosta presso il monastero di S. Zeno, fuori Verona, sede tradizionale dell'autorità pubblica imperiale e dei suoi rappresentanti: del suo titolo non viene specificata la connotazione territoriale, come avveniva nei placiti 'ducali' tra X e XI secolo²⁹ ma già tralasciata in quelli della seconda metà del secolo XI³⁰: si tratta di Enrico IV di Carinzia – anni 1122–1123 – della stirpe degli Spanheimer³¹. Il duca è assistito da quattro giudici, già operanti di preferenza nella Marca Veronese nel decennio precedente al servizio dell'imperatore Enrico V³², da dodici causidici, dai conti di Verona, Vicenza e Treviso, da alcuni *capitanei* provenienti dai territori di Verona, Vicenza e Treviso, da due avvocati di chiese e da altri numerosi *boni homines*, fra cui alcuni notabili cittadini³³.

Prima di procedere nell'esposizione, sottolineiamo che la composizione del collegio giudicante riflette l'evoluzione delle istituzioni, poiché i suoi membri rappresentano l'ordinamento pubblico tradizionale ancora vigente – duca-marchese e conti –, il recen-

24 Placiti degli anni 1050, 1078, 1085 (secondo placito), e 1089, citati alle note precedenti.

25 Andrea GLORIA, Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183) 2/1 (Venezia 1879) n. 76, 1116 marzo, Treviso; regesto in Karl Friedrich STUMPF-BRENTANO, Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts 2: Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts (Innsbruck 1865–1883) n. 3126, 1116 marzo, Treviso. Negli stessi giorni il duca assiste all'atto con cui l'imperatore concede la grazia ai figli del conte Rambaldo di Treviso: Ibidem n. 3127, 1116 marzo, Treviso.

26 Luigi LANFRANCHI, S. Giorgio Maggiore 2: Documenti 982–1159 (Venezia 1968) n. 110, 1116 marzo 11, Venezia; regesto STUMPF, Reichskanzler 2 (vedi nota 25) n. 3128. Il giorno seguente il duca intercede presso Enrico V per il monastero di S. Maria di Mogliano: Ibidem n. 3131, 1116 marzo 12, Venezia.

27 Enrico SPAGNESI, Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio (Firenze 1970) n. 3, 1116 marzo 18, Padova: *Henricus dux Carentane totiusque marchie dux*; n. 4, 1116 marzo 22, Padova.

28 Appendice n. 1.

29 Si vedano i placiti degli anni 996, 998, 1001, 1013 e 1017, già citati.

30 Si vedano i placiti degli anni 1050, 1078, 1085 e 1089.

31 FRÄSS-EHRFELD, Geschichte (vedi nota 8) 186.

32 CASTAGNETTI, Vassalli (vedi nota 3) 167.

33 Per l'inquadramento storico e brevi profili dei personaggi si veda CASTAGNETTI, Città (vedi nota 1) 94–95.

te riconoscimento formale dell'inserimento fra le tradizionali *dignitates* degli ufficiali pubblici di una qualificazione feudale, quella di *capitanei*, assunta dagli *ordines* feudali, mostrando in atto pertanto un processo di assimilazione fra le prime e le seconde³⁴; preannuncia, nel contempo, l'istituzione del comune cittadino con la presenza fra i notabili cittadini di due fra i primi quattro *consules civitatis* attestati nel 1136³⁵.

Al cospetto del duca, dei giudici, dei conti, dei *capitanei* e degli altri, si presenta l'arciprete del capitolo, con due diaconi e l'avvocato del capitolo, reclamando contro quei canonici che infrangevano una consuetudine, *usus*, da tempo adottata dalla chiesa: secondo questo *usus*, qualora un singolo canonico avesse compiuto una *investitura* relativa ai beni da lui detenuti e goduti in feudo, se il canonico cessava di vivere o adottava la regola della vita comune, i beni concessi dovevano tornare *in communi fratrum*.

Il duca, udita la *reclamacio*, a seguito del *consilium* dato dai giudici e dagli altri *sapientes* presenti, emette la *sententia*: il duca stabilisce che l'investitura, che in tale modo si svolgeva nel passato, concessa cioè dall'arciprete, dall'arcidiacono o da alcuni canonici senza il consenso comune dei confratelli, non avesse valore né dovesse essere compiuta in futuro; se, tuttavia, essa era stata fatta, dovesse essere considerata come vuota di contenuto ovvero vanificata nel suo effetto giuridico.

La *sententia* ducale appare meno restrittiva rispetto alla richiesta dell'arciprete, in quanto riconosce l'obbligo della restituzione da parte dei vassalli solo nel caso che i beni siano stati concessi dai rettori della chiesa o da altri canonici senza l'approvazione della comunità; in tale modo il duca, mentre dichiara invalide le investiture concesse senza il rispetto di tali forme, afferma, un principio generale, la validità cioè delle investiture compiute dai rappresentanti legittimi della chiesa, anzitutto dall'arciprete e dall'arcidiacono, poi da altri canonici, purché le investiture siano convalidate dal *consensus communis*. Di conseguenza, la validità dell'investitura non decade con la morte del canonico concedente, poiché ora un peso determinante assume l'ente ecclesiastico, venendo ad essere ridotto, se non escluso, almeno nelle intenzioni, il ruolo del rapporto personale tra l'investitore e il vassallo e rafforzato il ruolo di controllo, per così dire, istituzionale dell'ente, secondo le direttive già enunciate nel programma del pontefice Gregorio VII, che ancor più dichiarava necessarie per la validità degli atti di cessione e di investitura in feudo di beni ecclesiastici l'approvazione di vescovi, metropolitani e pontefici³⁶. Nella stessa direzione, in pratica, anche se con finalità proprie, si muoveva l'introduzione della 'vita comune' o 'regolare' nelle canoniche, sostenuta dai pontefici dagli inizi del secolo³⁷,

34 Ibidem 105–106.

35 Andrea CASTAGNETTI, La feudalizzazione degli uffici pubblici, in: Il feudalesimo nell'alto medioevo 2. Atti della XLVII Settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999 (Atti delle Settimane di Studio 47, Spoleto 2000) 723–819, qui 791–808.

36 Claudia MÄRTL, 'Res ecclesiae', 'beneficia ecclesiastica' und Regalien im Investiturstreit, in: Chiesa e mondo feudale nei secoli X–XII. Atti della dodicesima Settimana Internazionale di Studio, Mendola 1992 (Miscellanea del Centro di Studi medievali 14, Milano 1995) 451–472, qui 462–463.

37 Michele MACCARRONE, I papi del secolo XII e la vita comune e regolare del clero, in: La vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della Settimana di Studio, Mendola 1959, vol. 1: Relazioni e questionario (Miscellanea del Centro di Studi medievali 3, Milano 1962) 349–411, qui 353s.

quella vita comune che, se adottata dal canonico concedente, l'arciprete considera, invece, una delle due cause di cessazione della validità dell'investitura in feudo.

La sentenza ducale, che sembra accogliere la richiesta dell'arciprete, inserendosi in una tradizione antica e rafforzandola, si inserisce invece, impedendo, appunto, che fossero effettuate investiture di feudo necessariamente limitate nella durata, nel solco di una tradizione più recente, che possiamo definire feudale e che trova il suo fondamento giuridico nell'*edictum de beneficiis* di Corrado II, che si proponeva di rendere certa e stabile nel tempo la disponibilità del beneficio per il vassallo³⁸. Ora, un secolo dopo, avendo il duca sancito un rapporto 'istituzionale' tra l'ente e il vassallo, il secondo era sottratto all'aleatorietà del rinnovo per la scomparsa del *senior*, poiché, se il *senior* rimaneva ufficialmente ancora la persona che concedeva ritualmente il feudo, nei fatti questi doveva agire solo con il consenso o per delega dell'ente ecclesiastico, il che rendeva possibile la continuità del rapporto mediante la reinvestitura.

La concessione della reinvestitura, anche nella dottrina, oltre che nella pratica, fu subordinata all'adempimento di alcuni atti formali: il vassallo, dopo la morte del concedente, in genere il rettore della chiesa, doveva presentare la richiesta di rinnovo della investitura entro un anno e un mese³⁹ o un anno e un giorno⁴⁰, rinnovo che doveva essere richiesto anche dai figli o altri eredi del vassallo, dopo la scomparsa di questo.

La questione dibattuta nella seduta giudiziaria del duca Enrico fu in seguito ripresa e il principio enunciato fu sottoposto alla verifica pratica, come emerge da tre documenti degli anni 1139–1140, che contribuiscono a costituire un 'dossier' processuale di diritto feudale.

Nei tre documenti sono rievocate alcune fasi precedenti, di poco anteriori e poi successive alla seduta del 1123. Veniamo ad apprendere che l'arciprete, ottenuta la sentenza che riconosceva legittimo l'*usus* seguito in materia di investiture feudali dalla chiesa, per quanto la sentenza fosse riduttiva rispetto alla propria richiesta, sottopose al duca una controversia specifica, la cui risoluzione dipendeva, evidentemente, dalla precedente soluzione della questione di principio.

La controversia concerneva il feudo già detenuto da Amizone Tusco, che prima della sua scomparsa aveva refutato il feudo alla canonica; anche se non è detto per

38 Conradi II. *Constitutiones*, ed. Ludwig WEILAND (MGH Legum sectio 4, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum* 1, Hannover 1893) n. 45, 1037 maggio 28 = D. Ko.II 244.

39 Karl LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* (Göttingen 1896) Antiqua, tit. VI, 12, 106 (nella parte più antica), con riferimento esplicito ad un *miles*.

40 *Ibidem* tit. X, 1, 2, 144, trattato di Oberto dell'Orto, che sottolinea come tale norma non sia seguita dalla *curia* milanese. La norma è compresa in una delle "leggi" sui feudi di Federico I: D. F.I. 91, 1154 dicembre 5, Roncaglia; si vedano anche alcuni diplomi federiciani: D. F.I. 271, 1159 maggio 17, per Tinto Mussa; D. F.I.329, 1161 giugno 22, alla chiesa di Avignone, ove sono prescritte norme dettagliate in materia di feudi ecclesiastici, *feoda ecclesie*, quasi a costituire un "piccolo trattato di diritto feudale", secondo le prospettive imperiali, come osserva Gérard GIORDANENGO, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XII^e–début XIV^e siècle* (Roma 1988) 65.

quale motivo, possiamo supporre che la refutazione fosse avvenuta per la scomparsa dell'investitore. Poiché i figli di Amizone Tusco avevano rifiutato di restituire il feudo e, chiamati in giudizio, non si erano presentati, l'arciprete chiese al duca di ottenere giustizia nei confronti degli eredi che detenevano ingiustamente i beni della chiesa; il duca, seguendo il *consilium* dei suoi giudici e *sapientes*, aveva immesso la chiesa nel possesso del feudo.

Nel gennaio del 1139⁴¹, l'arciprete convocò alcuni vassalli della sua chiesa, fra i quali Giordano, avvocato del capitolo, e cinque *iuris docti*, affinché esaminassero il *negotium* ovvero la controversia fra la sua chiesa e Guido, figlio del defunto Amizone Tusco, circa il feudo paterno: due testimoni, Tebaldo Musio e Rafaldo di Ottone Grasso, giurarono di avere visto Amizone restituire il feudo. Pertanto Giordano, avvocato del capitolo, su consiglio dei vassalli emise sentenza favorevole alla chiesa, che non fu definitiva, come risulta dalla documentazione successiva.

Nel settembre dello stesso anno 1139⁴², vertendo ancora la medesima controversia, le due parti elessero "arbitri" e "giudici" alcuni vassalli della chiesa affinché, con il *consilium* degli altri vassalli, emettessero il loro *laudum* o giudizio⁴³.

Alla curia dei vassalli, fra cui due giudici, Guido del fu Amizone Tusco presentò le proprie ragioni, asserendo di essere stato privato, senza motivazioni sufficienti e, soprattutto, senza un *laudum* dei suoi *pares*, del *feudum paternum*. L'arciprete replicò che Guido era stato a buon diritto privato del feudo, poiché era consuetudine, *mos*, della chiesa che, quando un canonico conferiva, traendolo dal suo *beneficium*, un bene in feudo, *per feudum*, ad altra persona, cioè un vassallo, senza l'approvazione degli altri canonici, il feudo, lui defunto, ritornasse nel patrimonio comune e l'*investitura* perdesse ogni valore.

A sostegno e legittimazione di questa consuetudine, l'arciprete mostrò, facendola leggere, una *cartula*, rogata da un notaio – si tratta della *sententia* ducale dell'anno 1123 –, che recava come tale *mos* fosse stato 'provato' al cospetto di Enrico, *dux de Marcha*: la connotazione territoriale della titolazione, assente nel documento del 1123, ricorda quella presente nei placiti ducali tra X e XI secolo⁴⁴. Il transunto del documento ducale è esatto: il duca, sedendo in giudizio per amministrare la giustizia – *cum in iudicio resideret [...] ad iusticiam faciendam* –, per sua propria *sententia*, aveva deliberato che nessun canonico, il quale detenesse beni della chiesa, *per beneficium* o in altro modo, potesse concedere un'*investitura*, senza il consiglio e quindi il consenso dei confratelli e che, se effettuata, tale *investitura* non fosse valida.

L'arciprete presentò, quindi, un'altra *cartula*, redatta dal medesimo notaio, nella quale era descritta la richiesta avanzata dall'arciprete Tebaldo al duca Enrico, nel corso

41 Appendice n. 2.

42 Appendice n. 3.

43 Sui *lauda* e *laudamenta* delle *curiae* si veda Francesco CALASSO, Medioevo del diritto 1 (Milano 1954) 210–212.

44 Cfr. sopra, nota 29.

della stessa seduta, affinché rendesse giustizia a lui e alla sua chiesa nei confronti di Milone e dei suoi fratelli, figli di Amizone Tusco, e del nipote di questo; ma di ciò abbiamo detto.

Infine, l'arciprete ricordò che, persistendo la lite con i figli di Amizone Tusco circa il feudo, il visconte Zavarisio, con altri vassalli della chiesa, aveva dato nuovamente ragione al capitolo, ciò che veniva negato da Guido. Al che l'arciprete produsse due vassalli, Lamberto giudice e Landolfo sellario, che attestarono l'avvenuto *laudum* di Zavarisio visconte. A questo punto, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio dei suoi *pares*, confermò il *laudum* favorevole ai canonici, espresso in una precedente curia dei *pares*, e, con un nuovo *laudum*, riconfermò canonici nel possesso del feudo conteso.

La vicenda non finì, forse perché Guido presentò altre prove, come si può dedurre dal documento successivo di pochi mesi. Nel gennaio dell'anno 1140, nella curia dei vassalli, fra cui quattro giudici, tornata a riunirsi per la stessa questione⁴⁵, si procedette all'escussione dei due testi, gli stessi della seduta del gennaio dell'anno precedente cioè Tebaldo Musio e Rafaldo di Ottone Grasso⁴⁶. I due confermarono di avere assistito personalmente all'atto con cui Amizone Tusco aveva rifiutato ai canonici il feudo tenuto da Totone di Lavagno, precisando, in aggiunta a quanto affermato l'anno precedente, che l'atto era avvenuto nel chiostro dei canonici e *in parlamento populi huius civitatis*⁴⁷. Allora, Giordano, avvocato del capitolo, e tutti i vassalli proferirono il loro *laudum*, secondo le *rationes* già nel passato udite e ora nuovamente conosciute, sentenziando che Guido non aveva ragioni sul feudo e che non avrebbe dovuto muovere ulteriormente lite ai canonici.

Prima di concludere la narrazione, facciamo presente che le testimonianze rese nelle tre riunioni della curia dei vassalli si riferiscono ad un periodo necessariamente anteriore alla sentenza ducale del 1123, poiché già in questa seduta, con un atto non pervenuto, l'arciprete aveva avanzato reclamo contro i figli del defunto Amizone Tusco, i quali, secondo una pratica assai diffusa nel tempo, non avevano nei fatti permesso che il feudo fosse restituito ai canonici, a seguito dell'atto di refutazione del padre.

Per quanto concerne il valore delle prove addotte dai canonici, possiamo constatare che il principio feudale proclamato nella *sententia* ducale, non ebbe un ruolo determinante nelle decisioni delle curie dei vassalli, poiché quello che gli eredi contestarono non fu la norma feudale stabilita dalla *sententia* ducale, ma la refutazione del feudo che, effettuata secondo i canonici dal padre Amizone Tusco prima del 1123, secondo gli eredi non sarebbe mai avvenuta. Di qui la necessità per i canonici di presentare la seconda *cartula* che riportava la decisione a loro favorevole, adottata in un placito che

45 Appendice n. 4.

46 Appendice n. 2.

47 Nel primo periodo comunale – il comune a Verona è costituito dal 1136 –, il *populus*, riunito in *parlamentum* o *concio*, continuò ad esercitare direttamente un controllo politico, in questioni generali e particolari: CASTAGNETTI, Città (vedi nota 1) 184–186.

era seguito immediatamente alla promulgazione della *sententia*, placito non pervenuto e noto solo per il transunto inserito nel documento del settembre 1139⁴⁸.

Dopo il placito ducale, la curia dei vassalli del capitolo si riunì più volte. Di una prima riunione, presieduta dal visconte Zavarisio, abbiamo solo il riassunto esposto nel documento ora ricordato del settembre 1139. Una seconda riunione, presieduta da Giordano, avvocato del capitolo, si svolse nel gennaio 1139⁴⁹. Una terza, presieduta nuovamente dall'avvocato Giordano, si svolse appunto nel settembre⁵⁰. Una quarta riunione, presieduta ancora da Giordano, si svolse nel gennaio 1140⁵¹.

La *sententia* ducale fu accolta e ribadita nelle riunioni posteriori della curia dei vassalli, senza che si levasse alcuna voce contraria. Anche se essa non svolse un ruolo decisivo nelle vicende e il principio stabilito non corrispondeva appieno agli interessi della parte che l'aveva provocata, la *sententia* si inseriva in una linea di continuità con la *Constitutio de beneficiis* di Corrado II, correggendo e integrando il diritto consuetudinario locale enunciato dall'arciprete del capitolo, quel diritto consuetudinario locale che costituiva una 'branca del diritto' sviluppatasi soprattutto nell'ambito della formazione del diritto feudale⁵², a conferma di quanto sostengono gli storici del diritto, secondo i quali, come si esprime Calasso, "il feudo fu [...] la più grande creazione consuetudinaria del medio evo"⁵³.

Appendice

1.

1123 settembre 22, monastero di S. Zeno (Verona)

Enrico duca sentenza che non siano valide le investiture di feudo compiute dall'arciprete, dall'arcidiacono o da altri canonici del capitolo senza il consenso comune dei canonici.

Edizione: CASTAGNETTI, Città (vedi nota 1) app. I n. 1, copia del notaio Paltonario, metà del secolo XII; Emanuela LANZA, Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona 1 (1101–1151) (Roma 1998) n. 54; CASTAGNETTI, Vassalli (vedi nota 3) app. n. 20.

(SN) Die sabati qui est decimo kalendas octubris, foris suburbium Verone, in casa nova supra volta que est iuxta ecclesiam Sancti Zenonis, presentia dompni Enrici ducis seu iudicum et aliorum bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur, hii sunt Teuzo, Adam et Albertus et Azo iudices, Benenatus et Anto, Enricus, Iohannes, Milo et Lambertus et Wido, item Milo et Markeso et Amelricus, Petrusbonus et Rodulfus causidici, Albertus comes istius comitatus et

48 Appendice n. 3.

49 Appendice n. 2.

50 Appendice n. 4.

51 Appendice n. 3.

52 CALASSO, Medioevo 1 (vedi nota 48) 212.

53 Ibidem 188.

Adelpertus et Ugo et Rambaldus comites, Tebaldus [...], Ardericus, Penzo de Monticello, Oto de Seratico, Tiso Brenta [...] capitanei, Godus advocatus, Amizo de Gela, Albertus campanilus, Girardus et Enricus germani, Albericus de Coleniola, Bonuszeno et Crescentius et Tebaldus pater et filii, Cadalus, Enricus Mantuanus et Vitalis notarius, Albericus, Wizardus pater et filius, Rodulfus de ponte, Cono, Rafaldus pistor et reliqui plures. Ibique in eorum presentia Tebaldus archipresbiter et Theodosius atque Enricus diaconi sancte Veronensis ecclesie insimul cum Amizone advocato ecclesie ceperunt se reclamare de quodam usu suprascripte ecclesie quem olim habebant et nunc a quibusdam fractus erat; usus autem talis erat quod si aliquis ex canonicis aliquam investituram de suo feudo faceret, post mortem eius statim in communi fratrum revertebatur vel si ipsi in communi vita veniebant, similiter revertebatur. Cum ipse dompnus Enricus dux talem audivisset reclamationem, tunc per iudicum consilium, qui ibi aderant, aliorum sapientum talem protulit sententiam a supradictis sapientibus firmatam ut ista talis investitura que olim tali modo fiebat etiam si ab archipresbitero vel archidiacono vel a quadam parte canonicorum sine communi consensu fratrum facta fuerit, nichil valeat nec deinceps fiat; si vero facta fuerat, penitus evacuetur.

Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo vigesimo tercio, suprascripto die, indicione prima.

Signum + manus suprascripti dompni Enrici ducis qui hoc signum crucis fecit.

(S) Ego Teuzo iudex interfui.

Ego Adam iudex interfui.

(S) Ego Albertus iudex interfui.

(SN) Ego Bonifacius notarius rogatus ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

2.

1139 gennaio 11, Verona

Nella controversia tra i canonici e Guido del fu Amizone Tusco, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio della curia dei vassalli, dà sentenza favorevole ai canonici.

Edizione: LANZA, Carte (vedi sopra n. 1) n. 91; CASTAGNETTI, Vassalli (vedi nota 3) app. n. 21. L'11 gennaio corrisponde a mercoledì, non a giovedì.

(SN) Die iovis qui est tercio idus ianuarii, tempore domini Tebaldi Veronensis episcopi et tempore domini Gilberti matricularis Veronensis ecclesie archipresbiteri, et cum ipse archipresbiter quosdam ex vasallis ipsius ecclesie convocasset, silicet Tebaldum Musium, Henricum da Foro, Iordanum advocatum ipsius ecclesie, Atonem Piperatam et Iohannem de Merlara et Vuidonem Butellum, Bonumzenonem de Bonefacio et Bonumzenonem de Lamberto atque Paltonerium iuris doctos et Tobaldum da Sancto Iohanne da Foro et Gandulfum sellarium atque Ardemannum, quatenus de negocio quodam quod suprascripta ecclesia de quodam feudo quod fuit de quondam Amizonis Tusi cum Vuidone filius ipsius quondam Amizonis habebat inter eum et ecclesiam cognoscerent et diffinirent ipsum negocium, tunc dominus Tebaldus Musius interrogatus a vasallis suprascripte ecclesie, quod de hoc negocio sciret, tunc dominus Tebaldus Musius iuravit corporaliter quod vidit Amizonem Tuscum reffutare feudum illud quod a canonica maiori tenebat; et postea ibi Rafaldus de Otone Grasso similiter iuravit quod vidit suprascriptum Amizonem refutare illud feudum quod ipse a Toto da Lavanio tenebat. Ibi in claustrum suprascripte canonice postea suprascriptis allegacionibus auditis et per consilium supra dictorum vasallorum, Iordanus suprascriptus advocatus ipsius matricularis ecclesie San-

cte Marie secundum ipsam ecclesiam de suprascripto feudo sententiam protulit et Vuidonem filium quondam Amizonis quietum et tacitum esse pronunciavit de suprascripto feudo.

Actum est hoc in civitate Verona in presencia suprascriptorum vasallorum et in presencia Armanni, Henrici da Pruno et Nigrelli eius filii, Otonis de Riprando de Seratico, Uberti da Bagnolo, Stancarii de Castello, Ugonis de Turisendo, Pinzonis, Maifredi et aliorum hominum, in refectorio ipsius canonice, in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo CXXX nono, die suprascripto, indictione secunda.

(SN) Ego Dodo notarius rogatus a suprascripto archipresbitero ibi fui et audivi et ut supra legitur scripsi.

3.

1139 settembre 16, Verona

Nella lite che opponeva l'arciprete della chiesa cattedrale di Verona e i canonici a Guido del fu Amizone Tusco per un feudo, Giordano, avvocato del capitolo, con il consiglio della curia dei pari, decide a favore dei canonici.

Edizione: CASTAGNETTI, Città (vedi nota 1), app. I n. 2; LANZA, Carte (vedi sopra n. 1) n. 98; CASTAGNETTI, Vassalli (vedi nota 3) app. n. 22. Il 16 settembre corrisponde a sabato, non a martedì.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Cum esset lis orta inter Widonem filium quondam Amizonis Tusci et Gilbertum archipresbiterum et canonicos ecclesie Sancte Marie maioris Veronensis de feudo, quod olim habuit predictus Amizo Thuscus ex parte Totonis de Lavagno et parte Ardicionis archidiaconi, communi consilio ab utraque parte suscepto, quosdam vasallos eiusdem ecclesie, quorum nomina hec sunt: Iohannes de Merlaria, Bonuszeno, Iordanis, Zavarisius, arbitros atque iudices, sibi eligerunt ut quod ipsi, consilio tamen aliorum vassalorum, inde per laudum dicerent ab utraque parte firmum atque ratum esse debeat. Ipse enim Wido petebat possessionem ipsius feudi paterni, dicendo atque asserendo se iniuste et non per laudum suorum parium de possessione eiusdem feudi a predictis canonicis expulsus esse. At ex contrario respondebatur eum iuste et secundum rationem de possessione ipsius feudi exclusus esse; mos quippe huius ecclesie olim talis fuit quod aliquis ex canonicis de beneficio suo alicui homini per feudum aliquid sine consilio aliorum fratrum daret, eo canonico mortuo statim in communi aliorum fratrum revertebatur, aut, si ipse in communi vita cum fratribus veniret, similiter omnis investitura ab eo facta evanescebat; et hostendebant cartulam per manum notarii scriptam: hunc talem morem olim apud Henricum ducem de Marcha, cum in iudicio resideret prope ecclesia Sancti Zenonis ad iusticiam faciendam, probatum esse et quod idem dux hunc iam dictum morem confirmavit et etiam sua propria sententia, cum consilio iudicum aliorumque sapientum, qui ibi aderant, constituit ut nullus canonicus de rebus ipsius ecclesie sive per beneficium teneat sive non, ulterius sine consilio aliorum fratrum aliquam investituram faciat et si fecerit nullo modo valeat; similiter aliam hostendebant cartulam per manum eiusdem notarii scriptam, in qua continebatur quod olim Tebaldus archipresbiter, cum suis fratribus, ad eundem Henricum ducem similiter cum in iudicio resideret venerunt, dicentes atque postulantes quatenus idem venerabilis dux iusticiam eis faceret de Milone eiusque fratribus filiis suprascripti Amizonis Tusci, et de Omniabene nepote eius, qui iniuste predia iuris nostre ecclesie detinent, et quod idem dux eos ad iudicium vociferare fecit et minime ad iusticiam faciendam venerunt, et quod idem dux possessionem eiusdem feudi suprascriptis Tebaldo archipresbitero eiusque fratribus, consilio iudicum aliorumque sapientum, qui ibi

aderant, dedit; similiter dicebant quod postea cum lis esset inter Milonem eiusque fratres cum canonicis de suprascripto feudo, quod vicecomes cum ceteris vassallis eiusdem ecclesie possessionem eiusdem feudi secundum predictas rationes sibi dederunt; set ipse Wido omnimodo contradicebat et dicebat quod vicecomes ceterique vasalli eiusdem ecclesie possessionem ipsius feudi canonicis non dederunt.

Cumque tale litigium inter eos esset, tunc die martis qui est sextodecimo kalendas octubris, in claustrum canonicorum, in presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Milo filius Atinulfi, Henricus de Artuicho iudices, Rafaldus filius Iohannis Grassi, Oto Butellus, Oto de Arnaldo et reliqui, ibique, in eorum presentia, Gilbertus archipresbiter eiusque fratres producerunt duos vasallos eiusdem ecclesie, quorum nomina hec sunt: Lambertus iudex, Gandulfus sellarus, dicentes, atque testantes quod olim vicecomes cum ceteris vassallis secundum predictas rationes possessionem de suprascripto feudo iam dictis canonicis dederunt et per sacramentum testimonium suum probaverunt atque firmaverunt. Et cum ipsi testes tale testimonium dixissent et per sacramentum affirmaverunt, tunc Iordanis advocatus ipsius ecclesie, consilio aliorum suorum parium, quorum nomina hec sunt: Tebaldus Muso capitaneus, Iohannes de Merlaria, Bonuszeno, Zavarisius vicecomes, Girardus de Capitepontis, Thebaldus de Sancto Iohanne, Ardemannus, Vivianus, Rodulfus filius Amizonis, Wido Butellus, dixit: "Secundum illas rationes, quas audivimus, et secundum testimonium nostrorum parium, quod modo audivimus, possessionem illam, quam pares nostri olim ecclesie dederunt per laudum, confirmamus et laudando dicimus ut canonici habeant possessionem ipsius feudi".

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigesimo nono, suprascripto die, indictione secunda.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hunc brevem scripsi.

4.

1140 gennaio 11, Verona.

Nella lite che opponeva il capitolo dei canonici a Guido del fu Amizone Tusco per un feudo, Giordano avvocato del capitolo dei canonici, con il parere dei vassalli, dà sentenza favorevole ai canonici.

Edizione: CASTAGNETTI, Città (vedi nota 1), app. I n. 3; LANZA, Carte (vedi sopra n. 1) n. 99; CASTAGNETTI, Vassalli (vedi nota 3) app. n. 23.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Cum Wido filius quondam Amizonis Tusci non fuisset ad terminum communiter positum inter ipsum et canonicos Sancte Marie et Sancti Georgii maioris Veronensis ecclesie super negotio de quo inter ipsos litigium erat, tunc die iovis, qui est undecimo die mensis ianuarii, in cantinella, in presentia bonorum hominum quorum nomina hec sunt: Enricus de Pruno, Negrellus eius filius, Oto filius Riprandi de Seratico, Stancarus de Castello, Ermanus de Arborea, Ugo de dompno Turisendo, Mainfredus, nec non in presentia ipsorum canonicorum, hii sunt Gilbertus archipresbyter, Reginzo, Richardus, Rusticus sacerdotes, Waldus diaconus, Bernardus, Naimerus subdiaconi, Ubertus de Massa similiter, in presentia vassallorum de iam dictis canonicis, quorum nomina hec sunt: Iohannes de Merlaria, Bonuszeno filius Lamberti, item Bonuszeno filius quondam Bonifacii, Wido Butellus iudices, Iordanis advocatus eiusdem ecclesie, Zavarisius filius vicecomitis, Enricus de Foro, Atto Pevrada, Girardus Scerpo, Tebaldus de Sancto Iohanne, Gandulfus sellarus, Ardemannus. Ibique in eorum presentia Tebaldus Muso capitaneus, vassallus eiusdem ecclesie, et Rafaldus filius quondam Otonis Grassi dixerunt quod ipsi interfuerunt ibi ubi Amizo Tuscus pater ipsius Wi-

donis refudavit canonicis suprascripte ecclesie in parlamento populi huius civitatis, in claustro ipsorum canonicorum, illud feudum quod olim Toto de Lavagno sibi dedit et hoc suum testimonium sacramento corporaliter facto affirmaverunt. Cumque ipsi Tebaldus Muso et Rafaldus taliter essent testati, tunc statim in eodem loco Iordanis, advocatus ipsius ecclesie, et omnes supradicti vassalli atque fideles suprascriptorum canonicorum laudaverunt et per laudum affirmaverunt secundum eas rationes, quas olim audiverunt, et secundum testimonium, quod nunc intellexerunt, predictus Wido filius Amizonis nullam rationem habet in iamdicto feudo et nullam ulterius litem predictis canonicis faciat, set semper de predicto feudo quietus maneat. Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo quadragesimo, suprascripto die, indicione tertia.

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hunc brevem scripsi.